

UX79

Procedura per l'emissione del certificato di corretto montaggio e installazione dei dispositivi di sicurezza stradale

ex D.ex Dlgs. 31/03/2023 n° 36
Allegato II.12 articolo 18 comma 22
Allegato II.14 articolo 15, lettera p

Revisione n. 5
17/06/2026



PROCEDURA PER L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CORRETTO MONTAGGIO E INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA STRADALE ex Dlgs. 31/03/2023 n° 36 Allegato II.12 articolo 18 comma 22 Allegato II.14 articolo 15, lettera p

Revisione n. 5
17/06/2026

Il documento è a cura dell'Ufficio Tecnico UNICMI

Ing. Giovanni Brero – Coordinatore Tecnico Divisione Equipaggiamenti per infrastrutture di mobilità

Si ringrazia per il contributo tecnico il Gruppo di Lavoro Barriere e i soci della Divisione Equipaggiamenti per infrastrutture di mobilità

I Soci UNICMI che sottoscrivono il documento

ANTONIO GUERRASIO SRL
CAR SEGNALETICA STRADALE srl
CIR AMBIENTE spa
CRACCO srl
EDILLECA srl
IMEVA spa
INSOSYSTEM srl
KEE Srl
LINDSAY CORPORATION
MARCEGAGLIA BUILDTECH srl
MARGARITELLI ROAD SAFETY
NOISE SRL
PAVER spa
POLYVANTIS GmbH
SAFITAL srl
SITAV COSTRUZIONI GENERALI Srl
SMA ROAD SAFETY srl
TECNOACUSTICA srl
TICOPTER srl
TUBOSIDER spa

Avvertenze

Si consiglia di verificare nell'Area Prodotti Editoriali del sito web www.unicmi.it l'eventuale esistenza di versione più aggiornata di questo documento.

Le considerazioni contenute in questo documento sono frutto di sintesi ed interpretazione di norme, leggi e documenti ufficiali. Si consiglia comunque di fare riferimento ai testi e alle normative integrali di pertinenza citati nello stesso.

In assenza di autorizzazione scritta da parte di UNICMI non è consentita né la riproduzione né la diffusione con qualsiasi strumento di questo documento o parti di esso ed UNICMI declina ogni responsabilità per l'uso non autorizzato.

INDICE

1.	Stato delle revisioni	4
2.	Scopo del documento.....	5
3.	Il certificato di corretto montaggio ed installazione	5
4.	Soggetti coinvolti	6
5.	Ambito di applicazione della certificazione del produttore	8
6.	Obblighi e responsabilità del Produttore	9
7.	Obblighi e responsabilità degli altri soggetti coinvolti: Esecutore, Direttore Lavori, Installatore	9
8.	Quadro normativo generale	11
	UX79 SCHEDA01- RIFERIMENTI COMMESSA	13
	UX79 SCHEDA02- CONTROLLI E VERIFICHE ATTIVITA' PROGETTUALI - DIREZIONE LAVORI - ESECUTORE	14
	UX79 SCHEDA03- CONTROLLI E VERIFICHE ATTIVITA' DI CANTIERE - INSTALLATORE - ESECUTORE ...Errore. Il segnalibro non è definito.	
	UX79 CERTIFICATO - SCHEMA DEL CERTIFICATO DEL PRODUTTORE Errore. Il segnalibro non è definito.	
	Allegato 1 – Circolare ANSFISA Protocollo n 1418 del 09.01.25	19
	Allegato 2 – Circolare CSLPP Protocollo 143 del 08-01-2025	23

Sono di riferimento per questo documento:

Documento tecnico UNICMI UX114 – *Linea guida per la validazione del corretto funzionamento delle barriere di sicurezza*

Documento tecnico UNICMI UX116 – *Dispositivi di ancoraggio ausiliario per i paletti delle barriere di sicurezza nelle applicazioni su rilevato*

Documento tecnico UNICMI UX128 – *Linea guida per la validazione del corretto funzionamento delle barriere di sicurezza*

I DOCUMENTI SONO DISPONIBILI SUL SITO UNICMI.it

1. Stato delle revisioni

Versione base	ottobre 2021
Revisione 1	settembre 2022 estensione del campo di applicazione del documento alle barriere integrate di sicurezza/antirumore ed ai dispositivi puntuali di sicurezza stradale (attenuatori d'urto, terminali, varchi).
Revisione 2	aprile 2023 integrazione con le novità introdotte con l'entrata in vigore avvenuta il 1° aprile 2023 del nuovo Codice degli Appalti che sostituisce tutta la precedente normativa al riguardo. Viene inoltre fornito un approfondimento sulle responsabilità connesse alla firma della dichiarazione e sulla coesistenza di questa dichiarazione con l'accertamento della corretta posa a cura dell'installatore e della direzione lavori, ex art 5 DM (MIT) 2367:2004.
Revisione 3	luglio 2023 allineamento dei riferimenti legislativi al nuovo codice appalti entrato in vigore
Revisione 4	marzo 2025 il documento è aggiornato per recepire le indicazioni fornite dal CSLPP con Protocollo n. 143 del 08/01/2025 ed ANSFISA con Protocollo n. 1418 del 09/01/2025

2. Scopo del documento

La presente procedura riassume i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel rilascio del certificato di corretto montaggio ed installazione dei dispositivi di sicurezza stradali (ex Allegato II.12 articolo 18 comma 22 D.Lgs n. 36/2023), rimarca l'importanza del Manuale di Installazione e Manutenzione (nel seguito indicato come "Manuale") che deve essere fornito in accompagnamento al prodotto e definisce i contenuti minimi delle schede di controllo da utilizzare per le verifiche da effettuare per il rilascio del certificato del produttore propedeutico all'apertura della strada al traffico ed al collaudo.

In considerazione delle responsabilità che il rilascio della certificazione comporta, le aziende associate in UNICMI si sono dotate della presente procedura in base alla quale il Produttore acquisisce le evidenze ed accerta il rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale ed in tutti i documenti progettuali ed esecutivi.

3. Il certificato di corretto montaggio ed installazione

Per i dispositivi di sicurezza stradale è previsto un iter di certificazione articolato, fondato sulla legislazione comunitaria, che si conclude con l'apposizione del marchio CE da parte del produttore, al momento della loro immissione sul mercato.

La legislazione nazionale ha posto l'attenzione su quanto avviene nella fase successiva di inserimento del dispositivo nell'opera ed ha affidato al produttore la responsabilità di certificarne il corretto montaggio ed installazione.

Il riferimento è l'Allegato II.12 articolo 18 comma 22 (rubricato "requisiti degli operatori economici") il D.Lgs n. 36/2023, recante il "nuovo" Codice dei Contratti pubblici (in applicazione dal 1° luglio 2023), recita: **per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.**

Tale indicazione è ripresa nell'Allegato II.14 articolo 15, lettera p) dello stesso decreto dove all'elenco dei documenti da fornirsi al collaudatore sono riportati *i certificati di cui all'articolo 18, comma 22, dell'allegato II.12, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A¹.*

La definizione di montaggio ed installazione in relazione al certificato del Produttore, è contenuta nelle circolari ANSFISA – CSLLPP:

- **montaggio**, l'assemblaggio dei vari componenti del dispositivo, da eseguire secondo le istruzioni che il Produttore ha raccolto nel Manuale;
- **installazione**, l'inserimento del dispositivo nel corpo stradale con riferimento alle caratteristiche specifiche del sito a cui è destinato. L'attività di installazione può richiedere adattamenti del prodotto alle condizioni specifiche del sito. Tali adattamenti devono essere gestiti in base alle indicazioni del Manuale e sono da distinguere dalle "modifiche di prodotto" apportate prima dell'immissione sul mercato e valutate dall'Ente Notificato in base alle indicazioni della norma EN 1317-5 Appendice A.

Le modalità applicative degli articoli di legge citati sono stabilite in due circolari emesse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) e dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA)² e definite nel seguito circolari ANSFISA - CSLLPP.

Che non si tratti di una attività sostitutiva del "collaudo" è stato oggetto di un chiarimento del Consiglio di Stato chiamato a rispondere sul significato dell'articolo di legge in questione³.

¹ Le disposizioni confermano quanto già indicato con l'articolo di legge n.79, comma 17 (ex D.P.R. 05/10/2010 n° 207).

² documento Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Protocollo n. 143 del 08/01/2025) - documento Ansfisa Protocollo n. 1418 del 09/01/2025 – documenti riportati integralmente in appendice

³ Ex Consiglio di Stato: *In altri termini, in un'ottica di maggiore garanzia per la stazione appaltante, la norma si limita a prevedere che i beni oggetto dei lavori appartenenti alla categoria in esame non potranno essere oggetto di collaudo (dalla stazione appaltante) se il produttore dei beni oggetto della categoria non certifica che sono stati correttamente montati ed installati. Dunque, la norma non viola il principio che riserva alla stazione appaltante il collaudo, atteso che la richiesta certificazione (di corretta esecuzione e montaggio) non sostituisce il collaudo, ma, semmai, si limita a precederlo. In secondo luogo, la norma sfugge anche alle censure di irragionevolezza, limitandosi a prevedere una garanzia aggiuntiva (che assicura il corretto montaggio e la corretta installazione dei beni) funzionale ad una specifica esigenza della stazione appaltante, che si traduce, per l'impresa, in un onere certamente proporzionato rispetto al fine di interesse pubblico tramite esso perseguito. Si consideri al riguardo che la categoria OS 12-A (barriere stradali di sicurezza) "riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale". È, quindi, del tutto ragionevole che per questa tipologia di lavori (finalizzati alla sicurezza stradale e, quindi, alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica), il regolamento abbia previsto una garanzia aggiuntiva, imponendo il certificato di regolare montaggio e installazione da parte del produttore dei beni in questione. La particolarità della situazione disciplinata, che involge interessi fondamentali connessi alla sicurezza stradale, giustifica, infatti, la previsione di una disciplina speciale in materia di collaudo.*

Tale posizione è ripresa nelle circolari ANSFISA - CSLLPP che individua nel momento di apertura al traffico della strada, la tempistica ultima per il rilascio:

La certificazione del Produttore ... deve essere resa prima dell'apertura al traffico, anche quando ciò avvenga con presa in consegna anticipata delle aree da parte della stazione appaltante in pendenza dell'emissione del certificato di collaudo (rif. circolari ANSFISA - CSLLPP).

La tempestività del rilascio del certificato al momento dell'apertura della strada comporta per l'Esecutore ed il Produttore un accordo preventivo sulle tempistiche e sulla pianificazione delle attività di verifica.

Il rilascio del certificato avviene infatti nell'ambito dell'esecuzione di un contratto che ha preso le mosse da un progetto finalizzato all'impiego di un prodotto, per il quale il produttore ha predisposto il Manuale che ne governa le attività di montaggio ed installazione.

Nelle circolari ANSFISA - CSLLPP e quindi in questo documento, si evidenzia come il rispetto delle indicazioni del Manuale, nelle fasi di progettazione e realizzazione della posa del dispositivo sia il presupposto che sostanzia la certificazione finale rilasciata dal Produttore sulla base delle evidenze di tutti i controlli previsti.

Le evidenze fornite dall'Esecutore dei Lavori mediante le schede di controllo ... sono a supporto della certificazione del Produttore che pertanto potrà essere rilasciata solo in esito ad una verifica dei contenuti delle evidenze acquisite....

In ogni caso il predetto certificato non potrà essere rilasciato a fronte di documentazioni incomplete. (rif. circolari ANSFISA - CSLLPP).

L'emissione del certificato di corretto montaggio ed installazione avviene a seguito di una analisi puntuale delle evidenze ricevute. Qualora non vi siano le condizioni per l'emissione del certificato, il Produttore può inviare un documento contenente commenti motivati. A discrezione del Produttore il suddetto documento potrà contenere suggerimenti per eventuali azioni correttive da intraprendere.

È infine opportuno ricordare quanto segnalato dalle circolari ANSFISA – CSLLPP:

La garanzia del funzionamento del dispositivo durante tutta la durata della sua vita utile presuppone il regolare espletamento delle attività di manutenzione da parte del gestore/concessionario della strada, secondo le indicazioni riportate nel Manuale del Produttore.

4. Soggetti coinvolti

Il rispetto della prescrizione di cui all'allegato II.12 articolo 18 comma 22 del Dlgs 31/03/23 n. 36 sopra citato prevede, in modo diretto o indiretto, il coinvolgimento dei soggetti elencati nel seguito.

Il **Produttore del dispositivo di sicurezza stradale** è direttamente richiamato nell'articolo di legge sopracitato.

È il soggetto che progetta e sviluppa il prodotto, ne gestisce le modifiche e ne controlla la fabbricazione assumendosi la responsabilità della conformità per l'immissione sul mercato ed appone la marcatura CE.

Per i prodotti richiamati dalla norma europea armonizzata EN 1317-5⁴, il Produttore appone la marcatura CE secondo le indicazioni del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione n° 305/2011 (di seguito CPR)⁵.

Il Produttore detiene la conoscenza del prodotto e si avvale di Ente Terzo nella fase di certificazione della prestazione e di sorveglianza dell'attività produttiva.

In accompagnamento al prodotto il Produttore raccoglie nel Manuale le indicazioni da seguire per il corretto inserimento del dispositivo sulla strada e per le attività manutentive necessarie. La verifica del rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale è l'attività essenziale e propedeutica al rilascio del certificato di corretto montaggio ed installazione.

⁴ EN 1317-5:2012 Sistemi di sicurezza stradali - Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di trattenimento veicoli

⁵ CPR 305/2011 integrato a livello nazionale dalle prescrizioni del DM106/2017 che indica precise responsabilità di tutti i soggetti della filiera contrattuale per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

Ne consegue che il Manuale deve essere completo anche in relazione ai controlli da effettuare in base alle condizioni di posa dei dispositivi. L'esito positivo di questi controlli è il presupposto a garanzia del corretto funzionamento del dispositivo ed è a tutela della Stazione Appaltante e del Produttore a cui è richiesto di esprimere un giudizio di conformità al termine di una attività di posa avvenuta, in molti casi, senza il suo coinvolgimento diretto.

L'importanza del Manuale è evidenziata dalle circolari ANSFISA - CSLPP:

Il Manuale del Produttore

Il documento di riferimento per l'emissione del certificato del Produttore è il Manuale di installazione (EN 1317-5:2012), redatto dallo stesso produttore e fornito all'esecutore in accompagnamento al dispositivo di sicurezza stradale; il Manuale è inoltre indispensabile per:

- *il conforme montaggio e l'installazione in cantiere;*
- *l'adattamento alle condizioni di installazione sulla strada;*
- *la manutenzione durante la vita utile.*

NOTA BENE – Il Produttore non è da confondere con il gestore del sito produttivo, che interviene nel processo di trasformazione del prodotto seguendo le indicazioni del Produttore e non può svolgere un ruolo sostitutivo di quest'ultimo nel rilascio della certificazione di cui all'articolo di legge sopracitato. Il significato attribuito nella presente procedura al termine "Produttore" coincide con quello del termine inglese "Manufacturer" utilizzato nella versione in lingua inglese del Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione (CPR). L'uso del termine "Fabbricante" in luogo di "Manufacturer", nella traduzione in lingua italiana del Regolamento, è stato in molti casi fonte di ambiguità nella attribuzione dei ruoli e delle relative responsabilità ai soggetti coinvolti della procedura di rilascio della certificazione di corretto montaggio ed installazione dei dispositivi di sicurezza stradale.

La Stazione Appaltante è il soggetto che affida le attività di progettazione e l'esecuzione dei lavori. È responsabile del mantenimento delle condizioni di funzionamento del dispositivo (manutenzione) per tutta la vita utile.

Il Progettista è il soggetto che svolge l'attività di progettazione secondo i livelli previsti dal codice degli appalti (ex art. 41 D.lgs 31/03/2023 n. 36) individua le zone da proteggere e le prestazioni che il dispositivo di sicurezza deve avere in base alle caratteristiche della strada ed ai volumi di traffico che la interessano. Quando necessario sovrintende l'esecuzione di indagini e verifiche al fine di caratterizzare il supporto a cui vanno ancorati i dispositivi.

L'Esecutore dei lavori è direttamente richiamato nell'articolo di legge art.18 comma 22 (allegato II.12 ex D.lgs 31/03/2023 n. 36). È il soggetto titolare del contratto sottoscritto con la stazione appaltante. Individua il prodotto disponibile sul mercato che soddisfa le prescrizioni progettuali e ne cura l'adattamento alla strada eseguendo il progetto esecutivo di dettaglio (nel seguito PED) laddove il progetto esecutivo non sia cantierabile in ogni suo aspetto.

Gestisce le operazioni di montaggio ed installazione dei dispositivi ed è tenuto a fornire al produttore le evidenze del rispetto delle indicazioni del Manuale. Riceve la certificazione del Produttore che presenta alla Stazione Appaltante ai fini dell'apertura al traffico della strada e al collaudo.

NOTA BENE: Il PED è una attività che rientra nell'ampiezza dei compiti dell'Esecutore e consente di rendere cantierabili gli elaborati tecnici progettuali di un progetto esecutivo, attività ben riassunta nella Determinazione ANAC n. 4 del 31/01/2001⁶. Con specifico riferimento ai dispositivi di sicurezza stradali, i contenuti del PED, richiamati dalla legislazione vigente⁷, riguardano l'adattamento alla strada del dispositivo, in base alle condizioni del sito ed alle indicazioni del Manuale del produttore.

Il Direttore dei Lavori è il soggetto che rappresenta la Stazione appaltante, prende in carico gli elementi progettuali, verifica ed approva il PED e sovrintende alla corretta esecuzione delle attività di cantiere. In questa fase si confronta con l'Installatore al fine di verificare in contraddittorio, in base alla legislazione in materia (ex art. 5 D.M. 2367/2004 sopracitato), la correttezza dell'esecuzione della attività di posa dei dispositivi di sicurezza. È inoltre tenuto a fornire al Produttore attraverso l'Esecutore, evidenze indispensabili al rilascio del certificato.

⁶ <https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-4-del-31/01/2001-rif>.

⁷ Attività progettuale svolta ai sensi dell'art.2 del D.M. n° 223/1992 e del successivo D.M. n° 2367

L'**Installatore** è il soggetto che esegue le attività di montaggio ed installazione in base alle indicazioni previste nel PED nel rispetto delle indicazioni del Manuale del Produttore. In base alla legislazione in materia (ex art. 5 D.M. 2367/2004 sopracitato), l'Installatore è il soggetto che si confronta con il Direttore Lavori, al fine di verificare in contraddittorio la correttezza dell'esecuzione della attività di posa dei dispositivi di sicurezza.

In questa fase compete all'Installatore l'effettuazione dei test e delle verifiche in opera previste per valutare l'idoneità del montaggio *ovvero l'assemblaggio dei vari componenti del dispositivo, da eseguire secondo le istruzioni che il produttore ha raccolto nel Manuale* (cit. circolari ANSFISA - CSLLPP).

Il **Collaudatore** è il soggetto che acquisisce la certificazione emessa dal Produttore a supporto del rilascio del certificato di collaudo. Tale indicazione è ripresa nell'Allegato II.14 articolo 15, lettera p) del D.Lgs n. 36/2023 dove nell'elenco dei documenti da fornirsi al collaudatore sono riportati i certificati di cui all'articolo 18, comma 22, dell'allegato II.12. In casi specifici previsti dalla regolamentazione sugli appalti, il collaudo, in quanto verifica della corretta esecuzione delle prestazioni previste a contratto, è sostituito dal certificato di regolare esecuzione. In questo caso la figura del Collaudatore è sostituita da quella del Direttore Lavori.

Nelle diverse modalità previste dalla legislazione vigente in materia di esecuzione degli appalti, alle figure sopraelencate si possono aggiungere interlocutori intermedi o più figure possono coincidere con un unico soggetto. Restano tuttavia inalterate le specifiche responsabilità.

5. Ambito di applicazione della certificazione del produttore

L'obbligo di rilascio da parte del produttore del certificato di corretto montaggio ed installazione è da intendersi esteso a tutti i dispositivi di sicurezza stradale a prescindere dalla tipologia di intervento fatte salve attività limitate in cui si effettua il ripristino di dispositivi esistenti a seguito, per esempio, di incidenti.

In questo senso recitano le circolari ANSFISA - CSLLPP:

Tale certificazione deve intendersi necessaria per tutti i lavori della categoria OS 12-A, a prescindere dalla tipologia di intervento, fatti salvi i soli interventi di manutenzione e ripristino della funzionalità di barriere esistenti; ciò anche per quei lavori che, ai sensi dell'Allegato II.14, art. 28, c.1, del D.Lgs n. 36/2023, potrebbero non essere assoggettati al certificato di collaudo ma a mera certificazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori. (rif. circolari ANSFISA - CSLLPP).

Gli interventi estesi di riqualificazione delle barriere, ancorché annoverati come interventi di manutenzione, sono soggetti all'obbligo della certificazione del produttore.

L'enunciato di cui sopra evidenzia anche come l'obbligo per il produttore non decada per lavori per i quali il collaudo non sia previsto ma sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Come chiarito nelle circolari ANSFISA – CSLLPP l'indicazione relativa alla categoria OS12A è da intendersi come una disposizione dell'obbligo della certificazione a tutti i dispositivi finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale e contemplati dalla declaratoria associata alla stessa categoria, quali barriere stradali di sicurezza, attenuatori d'urto, terminali, varchi, transizioni, barriere integrate con sistemi antirumore, frangivento o reti di protezione. Questo anche in assenza dell'indicazione della categoria OS12A nella documentazione di appalto.

Va inoltre rimarcato che le circolari ANSFISA - CSLLPP chiariscono che:

Per i prodotti immessi sul mercato con marcatura CE, la norma tecnica armonizzata indica i contenuti del Manuale. Per i prodotti o componenti per i quali non è prevista la marcatura CE (transizioni, varchi, dispositivi salva motociclisti...), fanno riferimento gli elaborati tecnici (disegni, relazioni tecniche, istruzioni) predisposti nell'ambito del progetto dell'installazione in accompagnamento al prodotto. (rif. circolari ANSFISA - CSLLPP).

In base a quanto sopra, si chiarisce che l'obbligo di certificazione del produttore non è limitato ai dispositivi immessi sul mercato con la marcatura CE, per i quali il produttore è tenuto a predisporre il Manuale di installazione e manutenzione. La certificazione è richiesta per tutti i prodotti e, in assenza del Manuale, farà riferimento la documentazione tecnica predisposta dal produttore in accompagnamento al prodotto come di seguito specificato.

6. Obblighi e responsabilità del Produttore

Sono obblighi del Produttore:

- richiedere all'Esecutore, attraverso apposite schede, le evidenze che ritiene indispensabili per valutare il rilascio del certificato
- raccogliere le suddette schede ed analizzarle
- rilasciare il certificato laddove ne sussistano le condizioni.

NOTA BENE: Le evidenze fornite dall'Esecutore dei Lavori mediante le schede di controllo di cui sopra sono a supporto della certificazione del Produttore che pertanto potrà essere rilasciata solo in esito ad una verifica dei contenuti delle evidenze acquisite...

In ogni caso il predetto certificato non potrà essere rilasciato a fronte di documentazioni incomplete (rif. circolari ANSFISA – CSLLPP)

Le circolari ANSFISA - CSLLPP indicano chi deve firmare il certificato:

il certificato di corretto montaggio ed installazione dei dispositivi, rilasciato dal Produttore, deve essere emesso da un tecnico qualificato e dotato di rappresentanza legale dell'azienda produttrice, requisito quest'ultimo che va comprovato mediante idonea documentazione da allegare al certificato.

Ai fini del requisito tecnico qualificativo, tale soggetto dovrà essere in possesso di laurea magistrale in ingegneria e iscritto all'albo professionale nel pertinente settore. (circolari ANSFISA – CSLLPP).

7. Obblighi e responsabilità degli altri soggetti coinvolti: Esecutore, Direttore Lavori, Installatore

Compito generale dell'**Esecutore** è quello di:

- fornire al Produttore tutte le evidenze indispensabili al rilascio del certificato, compreso quanto dovrà essere fornito dagli altri soggetti coinvolti attraverso apposite schede.
- Mettere in atto le eventuali indicazioni correttive sulle criticità segnalate dal Produttore
- Ricepire il certificato di corretto montaggio ed installazione redatto dal Produttore e renderlo disponibile alla stazione appaltante ai fini dell'apertura della strada al traffico e del successivo collaudo.

Le evidenze che la **Direzione Lavori** deve produrre in collaborazione con l'Esecutore (riferimento scheda UX79SCHEDA02) sono quelle relative alle *attività progettuali*:

dovrà fornire evidenze del corretto espletamento delle attività che la legge prescrive per la sistemazione su strada dei dispositivi individuati, i.e., a titolo esemplificativo e non esaustivo, evidenze: della corretta esecuzione delle attività preliminari di progettazione stradale consistenti nell'individuazione delle zone da proteggere e delle classi di protezione da adottare in base alla tipologia di strada e ai volumi di traffico; dell'adattamento dei dispositivi scelti alla specificità del supporto (cordoli e rilevati); della corretta protezione degli ostacoli fissi; del rispetto dello spazio di lavoro delle barriere; della corretta gestione delle parti terminali di barriera, dei varchi e delle transizioni, dei collegamenti, da progettare, tra dispositivi di sicurezza o tra elementi del corpo stradale posti in successione; delle valutazioni a calcolo; delle prove effettuate preliminarmente all'installazione. (rif. circolari ANSFISA - CSLLPP).

A tal fine i produttori UNICMI ritengono che le evidenze che la Direzione Lavori dovrà fornire in collaborazione con l'Esecutore siano relative al PE o laddove necessario al PED, sia in termini di corretta predisposizione che di verifica da parte della Direzione Lavori della sua corretta esecuzione.

Le evidenze che l'Esecutore deve produrre in collaborazione con l'**Installatore** (riferimento scheda

UX79SCHEDA03) sono quelle relative alle *attività di cantiere*:

dovrà fornire:

*evidenze del rispetto di tutte le indicazioni relative al montaggio dei dispositivi (rispetto della sequenza di montaggio dei componenti, applicazione delle coppie di serraggio dei collegamenti bullonati, ecc.);
evidenze della corretta installazione in relazione alle indicazioni del Manuale e delle indicazioni relative alla sistemazione su strada dei dispositivi; informazioni relative alle attrezzature impiegate ed agli esiti delle prove effettuate su strada, che confermano il rispetto delle prescrizioni riportate nel Manuale del Produttore. (rif. circolari ANSFISA - CSLLPP).*

A supporto di tali evidenze l'Esecutore può trasmettere al Produttore il certificato di corretta posa (ex art. 5 D.M. 2367/2004), emesso a seguito di verifiche in cantiere da parte dell'Installatore e della Direzione Lavori.

Il certificato di corretta posa in opera dei dispositivi di sicurezza stradale sopra menzionato costituisce un'evidenza aggiuntiva, a supporto della certificazione del Produttore. Ad ogni modo l'emissione di quest'ultima non è vincolata al rilascio del primo. Si tratta, infatti, di due strumenti che si collocano su piani e in momenti diversi dell'iter dell'appalto e non è stabilito tra loro alcun nesso di successione temporale. (rif. circolari ANSFISA - CSLLPP).

Il Produttore rilascia il certificato di cui all'art. 18 comma 2 dell'allegato II.12 al D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. sulla base della documentazione fornitagli dall'Esecutore, che ne garantisce la completezza e correttezza, assumendosene la relativa responsabilità.

Il Produttore pertanto non assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dalla incompletezza e/o le inesattezze eventualmente contenute nella documentazione che gli viene consegnata dall'Esecutore, sulla base della quale rilascia il predetto certificato.

8. Quadro normativo generale

- Norma Europea UNI EN 1317-1:2010 Sistemi di ritenuta stradali - Parte 1: Terminologia e criteri generali per i metodi di prova.
- Norma Europea UNI EN 1317-2:2010 Sistemi di ritenuta stradali - Parte 2: Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove d'urto e metodi di prova per le barriere di sicurezza inclusi i parapetti veicolari.
- Norma Europea UNI EN 1317-3:2010 Sistemi di ritenuta stradali - Parte 3: Classi di prestazione, criteri di accettazione basati sulla prova di impatto e metodi di prova per attenuatori d'urto.
- Norma Europea UNI ENV 1317-4:2003 Sistemi di ritenuta stradali - Parte 4 : Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove d'urto e metodi di prova per terminali e transizioni delle barriere di sicurezza.
- Norma Europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 Sistemi di ritenuta stradali - Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per i sistemi di trattenimento dei veicoli.
- Specifica tecnica CEN/TS 1317-7:2024 Sistemi di ritenuta stradali - Parte 7: Caratterizzazione delle prestazioni e metodi di prova per terminali delle barriere di sicurezza.
- Specifica tecnica CEN/TS 1317-9:2024 Sistemi di ritenuta stradali - Parte 9: Prove d'urto e metodi di prova per le sezioni rimovibili della barriera.
- Rapporto tecnico CEN/TR 1317-10:2024 Sistemi di ritenuta stradali – Parte 10: Metodi di valutazione e linee guida di progettazione per collegamento di transizioni e terminali e attenuatori d'urto – Transizioni.
- Specifica tecnica CEN/TS 17342:2019 Sistemi di ritenuta stradale - Sistemi di ritenuta stradale per motociclisti in grado di ridurre la severità dell'urto del motociclista in caso di collisione con le barriere di sicurezza.
- Norma Europea UNI EN 16303:2020 Sistemi di ritenuta stradali - Processo di validazione e verifica per l'impiego di prove virtuali nelle prove d'urto sul sistema di ritenuta stradali.
- Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
- Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che stabilisce norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
- Rapporto Tecnico UNI/TR 11785:2020 Documento tecnico di supporto per la redazione del manuale per l'utilizzo e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradali su rilevato.
- Norma Europea UNI EN 12767:2020 Sicurezza passiva di strutture di sostegno per attrezzature stradali – Requisiti e metodi di prova.
- Consiglio Superiore Lavori Pubblici – Circolare prot. 143 del 08/01/2025 - Obblighi di cui all'art. 79 comma 17 del DPR n. 207/2010, all'art.18 comma 22 dell'Allegato II.12 al D.lgs n. 36/2023 e all'art.15, comma1, lett. p), dell'Allegato II.14 al medesimo decreto. Procedure per l'emissione del "Certificato di corretto montaggio ed installazione" delle barriere stradali di sicurezza (categoria OS12 -A).
- Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) Circolare prot. 1418 del 09/01/2025 - Obblighi di cui all'art. 79 comma 17 del DPR n. 207/2010, all'art.18 comma 22 dell'Allegato II.12 al D.lgs n. 36/2023 e all'art.15, comma1, lett. p), dell'Allegato II.14 al medesimo decreto. Procedure per l'emissione del "Certificato di corretto montaggio ed installazione" delle barriere stradali di sicurezza (categoria OS12 -A).
- Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica - Decreto 5 agosto 2024 - Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade).
- D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici.
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 1 aprile 2019 - Dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti (DSM).
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 28 giugno 2011 - Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale - Aggiornamento del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 e s.m.i..
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Circolare 62032:2010 - Applicazione uniforme delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali. "Istruzioni tecniche per la progettazione, omologazione ed impiego delle barriere per la sicurezza stradale".

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Circolare 3065:2004 - Direttiva sui criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali.
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto – Decreto 21 giugno 2004, n. 2367 - Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell'omologazione”.
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto - Decreto 5 novembre 2001, n. 6792 - Norme costruzioni funzionali e geometriche per la costruzione di strade.
- D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada
- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici - 12 febbraio 1992, n. 223 - Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza.

UX79 SCHEDA01- RIFERIMENTI COMMESSA

da compilare a cura dell'Esecutore

Ordine / Contratto:	
Stazione Appaltante:	
Esecutore dei Lavori:	
Installatore:	
Oggetto dei lavori:	
Lotto di riferimento:	
CIG CUP:	
Cantiere / Chilometrica:	
Data inizio fornitura:	
Data fine fornitura:	
Elenco DDT di fornitura: (opzionale)	

Luogo e data _____

l'Esecutore dei lavori Nome e Cognome	Firma
_____	_____

N° protocollo (a cura del Produttore):	
--	--

ELENCO DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA (a cura del Produttore)

Tipologia di dispositivo	Denominazione	Riferimento Disegno	Riferimento documentazione

UX79 SCHEDA02- CONTROLLI E VERIFICHE ATTIVITA' PROGETTUALI - DIREZIONE LAVORI - ESECUTORE

La scheda è propedeutica alla verifica delle attività progettuali così come definita dalle circolari ANSFISA - CSLPP:

evidenze del corretto espletamento delle attività che la legge prescrive per la sistemazione su strada dei dispositivi individuati, i.e., a titolo esemplificativo e non esaustivo, evidenze: della corretta esecuzione delle attività preliminari di progettazione stradale consistenti nell'individuazione delle zone da proteggere e delle classi di protezione da adottare in base alla tipologia di strada e ai volumi di traffico; dell'adattamento dei dispositivi scelti alla specificità del supporto (cordoli e rilevati); della corretta protezione degli ostacoli fissi; del rispetto dello spazio di lavoro delle barriere; della corretta gestione delle parti terminali di barriera, dei varchi e delle transizioni, dei collegamenti, da progettare, tra dispositivi di sicurezza o tra elementi del corpo stradale posti in successione; delle valutazioni a calcolo; delle prove effettuate preliminarmente all'installazione.

		SI	NO	Annotazioni / evidenze
1	Il progetto esecutivo (PE) era cantierabile in ogni suo aspetto ?			Se SI fornire la documentazione relativa al PE in allegato e passare al punto 4
2	È stato predisposto il PED?			Se SI fornire la documentazione relativa al PED in allegato
3	Il DL ha verificato il PED?			
4	Il DL ha verificato la corretta esecuzione del PE / PED ?			
5	Per il Cantiere / Chilometrica in oggetto è terminata la posa dei dispositivi di sicurezza ?			

Luogo e data _____

L'Esecutore dei lavori (Il Rappresentante Legale)	
Nome e Cognome _____	Firma _____
Il Direttore Lavori	
Nome e Cognome _____	Firma _____

UX79 SCHEDA03 - CONTROLLI E VERIFICHE ATTIVITA' DI CANTIERE A CURA DELL'INSTALLATORE E DELL'ESECUTORE

La presente scheda contiene un elenco non esaustivo delle evidenze relative alla corretta esecuzione delle attività di cantiere.

Sono evidenze che deve produrre l'Esecutore in collaborazione con l'Installatore.

N° protocollo (a cura del Produttore):

	SI	NO	N.A.	Annotazioni / evidenze / commenti ALLEGARE DOCUMENTI
VERIFICHE RELATIVE AI PRODOTTI ED AI MATERIALI				
È stato effettuato un controllo sulla integrità e sulla rispondenza all'ordine dei componenti ricevuti in cantiere?				Eventuali commenti
È stato fatto impiego esclusivo dei componenti forniti dal produttore per il cantiere specifico (con riferimento, ad esempio, a: bulloneria, ancoranti chimici, barre di ancoraggio, componenti speciali della barriera, nastri curvi)?				Eventuali commenti
BARRIERE A PALETTI IN ACCIAIO O LEGNO E ACCIAIO VERIFICHE DEL CORRETTO MONTAGGIO				
È stata rispettata la sequenza di montaggio riportata nel Manuale dello specifico dispositivo e dei dispositivi complementari (transizioni, terminali, varchi, connessioni)?				Eventuali commenti
È stata rispettata la disposizione, la geometria (anche con riferimento all'orientamento) dei componenti del dispositivo come riportato nel Manuale?				Eventuale documentazione fotografica
È stata applicata la procedura indicata nel Manuale per il serraggio della bulloneria utilizzata per il collegamento dei componenti della barriera?				Eventuali verifiche
È stato effettuato un controllo dimensionale del prodotto montato?				Eventuali verifiche
Sono state effettuate modifiche in cantiere dei componenti e/o accessori della barriera? (esempio omesso montaggio di un paletto isolato, taglio o adattamento di paletti, nastri o altro)				Se SI produrre documenti a supporto
VERIFICHE DELLA CORRETTA INSTALLAZIONE				
È stata rispettata la lunghezza minima di installazione per i singoli tratti di barriera? Il PED fornisce motivazioni nel caso di lunghezza minima non rispettata?				Se NO fornire evidenze
È stata considerata nella sezione ortogonale alla strada il rispetto della larghezza di lavoro e dell'intrusione del veicolo (indicatori W e Vi) in presenza di ostacoli fissi (ad esempio pali di illuminazione o portali di segnaletica) come definiti dall'art.3 delle Istruzioni Tecniche del D.M. 2367 del 21/06/04? In caso contrario, sono state eseguiti valutazioni del livello di sicurezza dell'installazione con metodologie FEM o di altro tipo?				Fornire eventuali evidenze

	SI	NO	N.A.	Annotazioni / evidenze / commenti ALLEGARE DOCUMENTI
Installazione su cordolo				
È stata verificata la rispondenza della geometria del cordolo alle indicazioni del Manuale e/o alle indicazioni del PED?				Eventuali verifiche
È stata effettuata una valutazione di compatibilità dell'armatura del supporto con le caratteristiche del sistema di ancoraggio specifico del dispositivo?				Eventuali commenti
È stato verificato il rispetto della distanza minima tra l'asse dei tirafondi ed i bordi del cordolo in conformità alle indicazioni del Manuale e/o alle indicazioni del PED?				Eventuali verifiche
È stata verificata se la classe di resistenza del calcestruzzo è conforme alle indicazioni del Manuale e/o alle indicazioni del PED?				Eventuali verifiche/test
Per gli ancoranti chimici post inseriti è stato verificato se la profondità dei fori per il posizionamento dei tirafondi è conforme alle indicazioni del Manuale e/o alle indicazioni del PED?				Eventuali verifiche
Per gli ancoranti chimici post inseriti la realizzazione dei fori è stata eseguita con riferimento alle modalità esecutive contenute nella specifica tecnica dell'adesivo chimico utilizzate?				Eventuali commenti
Per gli ancoranti chimici approvvigionati da fornitore terzo, è stato verificato se questi prodotti rientrano tra quelli approvati dal Manuale e/o alle indicazioni del PED?				Eventuali verifiche
È stata applicata la procedura indicata nel Manuale per il serraggio dei dadi dei tirafondi?				Eventuali verifiche/test
Sono stati effettuati test di pull out sui tirafondi secondo quanto specificato nel Manuale e/o nel documento UX 128?				Eventuali verifiche/test
Sono state eseguite prove per la caratterizzazione del supporto in calcestruzzo armato?				se SI fornire evidenze
Installazione su rilevato				
È stata effettuata una valutazione di compatibilità del supporto, con verifica della geometria e della consistenza mediante prove di push quasi statico (vedi UX 114) preliminari alla stesura del PE / PED?				se SI fornire evidenze
Sono state evidenziate difformità della geometria del rilevato rispetto alle condizioni d'uso indicate nel Manuale?				Eventuali commenti
Per le eventuali difformità riscontrate per la geometria del rilevato sono stati adottati accorgimenti quali un intervento sul rilevato o sul dispositivo (allungamento del paletto, sistemi integrativi di ancoraggio ausiliari come previsto nel documento UX 116)?				Eventuali commenti
Sono state effettuate prove di push quasi statico sui paletti della barriera per caratterizzare la modalità di interazione paletto – terreno secondo il documento UX 114?				Eventuali verifiche/test
Sono state effettuate ulteriori verifiche sull'interazione paletto – terreno, ad esempio prove dinamiche come specificato nel documento UNI TR 11785?				Eventuali verifiche/test
Sono state effettuate verifiche puntuali per la validazione del funzionamento del sistema integrativo di ancoraggio ausiliario, secondo le indicazioni contenute nel Manuale?				Eventuali verifiche/test

	SI	NO	N.A.	Annotazioni / evidenze / commenti ALLEGARE DOCUMENTI
ADATTAMENTI DELLE BARRIERE AL SITO				
In caso di modifiche dell'interasse dei paletti in punti singoli della barriera sono stati adottati accorgimenti per assicurare il funzionamento della barriera?				Eventuali commenti
Sono state effettuate modifiche della geometria della barriera?				Eventuali commenti
TRANSIZIONI / TERMINALI SPECIALI / VARCHI / ATTENUATORI D'URTO / DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER MOTOCICLISTI				
Le transizioni sono state progettate secondo la UNI CEN TR 1317-10?				Fornire evidenze
I terminali speciali sono stati testati secondo UNI ENV 1317-4 e/o la UNI CEN TS 1317-7?				Fornire evidenze
Sono state eseguite altre prove per la caratterizzazione del comportamento dei terminali installati sul supporto specifico?				Se SI fornire evidenze
Le chiusure varchi sono state testate secondo la UNI ENV 1317-4 e/o la UNI CEN TS 1317-9?				Fornire evidenze
I dispositivi di sicurezza per motociclisti (DSM) sono stati testati secondo la UNI CEN/TS 17342?				
Gli attenuatori d'urto sono stati montati e installati in conformità al Manuale?				Fornire evidenze
I terminali sono stati montati in conformità alle istruzioni di montaggio fornite dal Produttore?				Fornire evidenze
Le transizioni sono state montate in conformità alle istruzioni di montaggio fornite dal Produttore?				Fornire evidenze
Le chiusure varchi sono state montate in conformità alle istruzioni di montaggio fornite dal Produttore?				Fornire evidenze
I dispositivi di sicurezza per motociclisti (DSM) sono stati montati e installati in conformità al Manuale (D.M. 1 aprile 2019)?				Fornire evidenze

Luogo e data _____

Per l'Esecutore dei lavori (Il Rappresentante Legale)	
Nome e Cognome _____	Firma _____
Per l'Installatore (Il Rappresentante Legale)	
Nome e Cognome _____	Firma _____

CERTIFICATO DI CORRETTO MONTAGGIO E INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI RITENUTA STRADALE

ex D.lgs. 31/03/2023 n° 36 Allegato II.12 articolo 18 comma 22
Allegato II.14 articolo 15, lettera p
riferimento procedura UNICMI UX79 Revisione 4 del 10 marzo 2025



All'esito della verifica delle evidenze riportate nelle schede di controllo:

- UX79scheda01
- UX79scheda02
- UX79scheda03

ed all'esito della verifica delle evidenze allegate previste,

Il sottoscritto _____,
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di _____ con N. _____
dotato di rappresentanza legale (vedi documentazione allegata) della azienda

produttrice di _____,
in relazione ai dispositivi di ritenuta stradale di cui all'ordine n° _____,
emesso in data _____,
forniti con D.d.T. n° _____ del _____ e successivi,
ed installati dalla Ditta _____,
per conto dell'Esecutore _____,
nell'ambito dei lavori di posa di dispositivi di sicurezza per il tratto stradale sito nel
Comune di _____,
lungo la via _____,
alla progressiva dal km _____ al km _____
o, in alternativa nel tratto autostradale _____ in carreggiata _____ dal km _____ al km _____,
CIG / CUP _____

rilascia il **CERTIFICATO DI CORRETTO MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE**

AZIENDA....

Luogo e data _____



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

IL DIRETTORE

a UNICMI
Direttore Generale - dott. Pietro Gimelli
unicmi@pec.it
unicmi@unicmi.it

e, p.c. a FINCO
Direttore Generale – dott. Angelo Artale
a.artale@fincoweb.org

Oggetto: Obblighi di cui all'art. 79, c. 17, del DPR n. 207/2010, all'art. 18, c. 22, dell'Allegato II.12 al D.lgs n. 36/2023 e all'art. 15, c. 1, lett. p), dell'Allegato II.14 al medesimo decreto. Procedere per l'emissione del "Certificato di corretto montaggio e di corretta installazione" delle barriere stradali di sicurezza (categoria OS12-A)

Riferimenti:

nota UNICMI del 11.06.2024 con oggetto "la certificazione di corretto montaggio e corretta installazione delle barriere di sicurezza" – prot. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 9244 del 11.06.2024

Con riferimento alla tematica in oggetto, a conclusione dell'approfondimento svolto in collaborazione con il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito di uno specifico tavolo di lavoro, si rappresenta quanto segue.

Per l'emissione del certificato del Produttore, il documento di riferimento è il *Manuale di installazione* (EN 1317-5:2012), redatto dallo stesso produttore e fornito all'esecutore in accompagnamento al dispositivo di sicurezza stradale; il *Manuale* è inoltre indispensabile per:

- il conforme montaggio e l'installazione in cantiere;
- l'adattamento alle condizioni di installazione sulla strada;
- la manutenzione durante la vita utile.

A tal proposito si ribadisce che la ditta installatrice ed il Direttore dei lavori devono attenersi alle disposizioni contenute nel *Manuale di installazione*, fatte salve le modeste variazioni di adattamento alla natura del terreno di supporto o alla morfologia della strada



che dovessero essere necessarie, come disciplinato dall'art. 5 dell'Allegato al D.M. 21/06/2004, n. 2367, e il *certificato di corretta posa in opera dei dispositivi di sicurezza stradale* deve dare evidenza dell'avvenuto rispetto delle predette indicazioni.

Il certificato che il Produttore è tenuto a rilasciare ai fini del collaudo riguarda quindi le attività di montaggio ed installazione del dispositivo, dove si intende per:

- *montaggio*, l'assemblaggio dei vari componenti del dispositivo, da eseguire secondo le istruzioni che il Produttore ha raccolto nel *Manuale*;
- *installazione*, l'inserimento del dispositivo nel corpo stradale con riferimento alle caratteristiche specifiche del sito a cui è destinato. L'attività di installazione può richiedere adattamenti del prodotto alle condizioni specifiche del sito. Tali adattamenti devono essere gestiti in base alle indicazioni del *Manuale* e sono da distinguere dalle "modifiche di prodotto" apportate prima dell'immissione sul mercato e valutate dall'Ente Notificato in base alle indicazioni della norma EN 1317-5 Appendice A.

Le due fasi, di montaggio e di installazione, non sono necessariamente distinte temporalmente e non è detto che il montaggio anticipi sempre l'installazione; in alcuni casi, infatti, non è possibile ultimare il montaggio del dispositivo prima di procedere con l'installazione.

In base all'enunciato dell'articolo di legge, la *certificazione di corretto montaggio ed installazione* è da intendersi riferita a tutti i prodotti e componenti forniti dal medesimo produttore nell'ambito della categoria OS 12-A.

La *dichiarazione di corretto montaggio ed installazione dei dispositivi di sicurezza stradale* è resa dal Produttore in base all'acquisizione di evidenze, anche documentali, relative al rispetto di tutte le indicazioni contenute nel *Manuale*. Per i prodotti immessi sul mercato con marcatura CE, la norma tecnica armonizzata indica i contenuti del *Manuale*. Per i prodotti o componenti per i quali non è prevista la marcatura CE (transizioni, varchi, dispositivi salva motociclisti...), fanno riferimento gli elaborati tecnici (disegni, relazioni tecniche, istruzioni) predisposti nell'ambito del progetto dell'installazione in accompagnamento al prodotto.

Tali evidenze dovranno essere rese al Produttore dall'Esecutore dei Lavori, mediante la compilazione di apposite *schede di controllo*. Le predette schede andranno compilate in ogni parte e dovranno riguardare:

- gli elaborati di progetto di sistemazione dei dispositivi su strada (schede compilate dalla Direzione Lavori);
- la conferma da parte dell'installatore del rispetto delle indicazioni di montaggio ed installazione (schede compilate dall'Installatore), corredata dalle prove effettuate in cantiere.

In particolare, con riferimento alle *attività progettuali*, l'Esecutore dei Lavori dovrà fornire evidenze del corretto espletamento delle attività che la legge prescrive per la sistemazione su strada dei dispositivi individuati, *i.e.*, a titolo esemplificativo e non esaustivo, evidenze: della corretta esecuzione delle attività preliminari di progettazione stradale consistenti nell'individuazione delle zone da proteggere e delle classi di protezione da adottare in base alla tipologia di strada e ai volumi di traffico; dell'adattamento dei dispositivi scelti alla specificità del supporto (cordoli e rilevati); della corretta protezione



degli ostacoli fissi; del rispetto dello spazio di lavoro delle barriere; della corretta gestione delle parti terminali di barriera, dei varchi e delle transizioni, dei collegamenti, da progettare, tra dispositivi di sicurezza o tra elementi del corpo stradale posti in successione; delle valutazioni a calcolo; delle prove effettuate preliminarmente all'installazione.

Con riferimento, invece, alle *attività di cantiere*, l'Esecutore dei Lavori dovrà fornire: evidenze del rispetto di tutte le indicazioni relative al montaggio dei dispositivi (rispetto della sequenza di montaggio dei componenti, applicazione delle coppie di serraggio dei collegamenti bullonati, ecc.); evidenze della corretta installazione in relazione alle indicazioni del Manuale e delle indicazioni relative alla sistemazione su strada dei dispositivi; informazioni relative alle attrezzature impiegate ed agli esiti delle prove effettuate su strada, che confermano il rispetto delle prescrizioni riportate nel *Manuale del Produttore*.

Le evidenze fornite dall'Esecutore dei Lavori mediante le *schede di controllo* di cui sopra sono a supporto della certificazione del Produttore che pertanto potrà essere rilasciata solo in esito ad una verifica dei contenuti delle evidenze acquisite.

Il *certificato di corretta posa in opera dei dispositivi di sicurezza stradale* sopra menzionato costituisce un'evidenza aggiuntiva, a supporto della certificazione del Produttore. Ad ogni modo l'emissione di quest'ultima non è vincolata al rilascio del primo. Si tratta, infatti, di due strumenti che si collocano su piani e in momenti diversi dell'iter dell'appalto e non è stabilito tra loro alcun nesso di successione temporale.

In ogni caso il predetto certificato non potrà essere rilasciato a fronte di documentazioni incomplete.

Esso garantisce il funzionamento del dispositivo al momento del collaudo. La garanzia del funzionamento del dispositivo durante tutta la durata della sua vita utile presuppone il regolare espletamento delle attività di manutenzione da parte del gestore/concessionario della strada, secondo le indicazioni riportate nel *Manuale del Produttore*.

La certificazione del Produttore è prodromica all'emissione del certificato di collaudo, e comunque deve essere resa prima dell'apertura al traffico, anche quando ciò avvenga con presa in consegna anticipata delle aree da parte della stazione appaltante in pendenza dell'emissione del certificato di collaudo.

Il Produttore, ai sensi di legge, è tenuto a certificare il corretto montaggio e la corretta installazione dei dispositivi, in altri termini ad attestare che gli stessi siano nelle condizioni di poter funzionare in opera, nelle condizioni di progetto, in modo analogo a quanto testato in campo prove.

Ne consegue che il *certificato di corretto montaggio ed installazione dei dispositivi*, rilasciato dal Produttore, deve essere emesso da un tecnico qualificato e dotato di rappresentanza legale dell'azienda produttrice, requisito quest'ultimo che va comprovato mediante idonea documentazione da allegare al certificato.

Ai fini del requisito tecnico qualificativo, tale soggetto dovrà essere in possesso di laurea magistrale in ingegneria e iscritto all'albo professionale nel pertinente settore.



Infine, considerati i contenuti del suddetto approfondimento, sarà cura di questa Agenzia provvedere ad informare i gestori stradali riguardo le valutazioni emerse.

Il Direttore

ing. Domenico Capomolla



DOMENICO
CAPOMOLLA
09.01.2025 12:43:20
GMT+01:00

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

OGGETTO: Obblighi di cui all'art. 79, c. 17, del d.P.R. n. 207/2010, all'art. 18, c. 22, dell'Allegato II.12 al d. lgs n. 36/2023 e all'art. 15, c. 1, lett. p), dell'Allegato II.14 al medesimo decreto. Procedure per l'emissione del "Certificato di corretto montaggio e di corretta installazione" delle barriere stradali di sicurezza (categoria OS 12-A).

VISTA la nota prot. CSLLPP n. 9244 del 11.06.2024, con la quale l'Unione Nazionale delle industrie, delle costruzioni metalliche, dell'involucro e dei serramenti (U.N.I.C.M.I.) ha chiesto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici chiarimenti in merito agli obblighi di cui all'oggetto;

VISTA la nota prot. CSLLPP n. 12437 del 10.09.2024, con la quale la U.N.I.C.M.I. ha trasmesso al predetto Consiglio Superiore il documento "UX79 Procedura per l'emissione del certificato di corretto montaggio ed installazione dei dispositivi di sicurezza stradale", quale allegato all'istanza;

VISTA la nota prot. CSLLPP n. 9320 del 13.06.2024, con la quale, in seno al Consiglio Superiore, è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro, incaricato di esaminare l'istanza pervenuta, così composto: RIVA, CAPOMOLLA, RENZI E., ANTONIAZZI, D'ANDREA, SALVATORE, ILLIANO, BECCHIMANZI, PUGGELLI, DEMOZZI, CONTICINI, DE GIUSEPPE;

VISTA la nota prot. CSLLPP n. 9805 del 27.06.2024, con la quale il suddetto Gruppo di lavoro è stato integrato, come di seguito: FREZZINI, AVAGNINA;

ESAMINATI gli atti;

PREMESSO

Come noto, l'art. 18 dell'Allegato II.12 al *Codice dei contratti pubblici* di cui al d. lgs n. 36/2023, definisce i requisiti degli operatori economici.

In particolare il comma 22 del predetto articolo, in continuità con il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", di cui al d.P.R. n. 207/2010, dispone che:

"Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi."

Ove la categoria di opere specializzate OS 12-A si riferisce alle barriere stradali di sicurezza e nello specifico, richiamando il dettato codicistico, *“Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale”*.

Il legislatore, dunque, ha da tempo attribuito al produttore delle barriere stradali di sicurezza precisi obblighi e responsabilità anche nella fase di posa in opera, assegnandogli l’onere di verificarne il corretto montaggio e la corretta installazione e di rilasciare apposito certificato attestante gli esiti della predetta verifica.

In tale ottica, il legislatore della riforma codicistica di cui al d. lgs n. 36/2023, ancora in continuità con il d.P.R. n. 207/2010, ha ulteriormente consolidato il concetto, prevedendo, all’art. 15, c. 1, lett. p), dell’Allegato II.14, tra i documenti che il R.U.P. è tenuto a fornire all’organo di collaudo, i *“certificati di cui all’articolo 18, comma 22, dell’allegato II.12 al codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A”*.

Tuttavia, l’analisi dell’attuale quadro normativo in materia di dispositivi di ritenuta stradale, sia in ambito nazionale che comunitario, ha, di fatto, messo in evidenza l’oggettiva assenza di una procedura volta al rilascio del *“Certificato di corretto montaggio e di corretta installazione”* delle barriere stradali di sicurezza (categoria OS 12-A), lasciando emergere criticità, in fase sia di emissione che di acquisizione del certificato, in particolare afferenti a: campo di applicazione del dettato normativo (la tipologia dei dispositivi di sicurezza, la fattispecie di interventi e gli importi dei lavori in categoria OS 12-A, per i quali sia richiesta la certificazione in parola), significato da riconoscere ai termini *“montaggio”* e *“installazione”* (alla cui non univoca definizione consegue nei fatti una sovrapposizione delle competenze e, conseguentemente, delle responsabilità), requisiti del soggetto che rilascia la certificazione. Criticità riscontrate sia per le strade di nuova costruzione sia per quelle esistenti.

Gli effetti dell’assenza di una procedura di emissione del predetto certificato, hanno avuto ripercussione sia nell’ambito della sicurezza stradale, considerata la fondamentale importanza che, in materia, rivestono i dispositivi di ritenuta, dai quali, come noto, dipende il livello di sicurezza passiva della rete viaria, sia per il sistema industriale nazionale, considerata la difficoltà dei produttori di ottemperare all’adempimento degli obblighi di emissione del suddetto certificato.

In tale contesto, in data 11.06.2024, con prot. n. 9244, è stata acquisita agli atti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la richiesta dell’Unione Nazionale delle industrie, delle costruzioni metalliche, dell’involucro e dei serramenti (U.N.I.C.M.I.) di *“[...] individuare possibili iniziative atte ad indirizzare il mercato verso un corretto approccio a questo tema”*.

In seguito, in data 10.09.2024, la U.N.I.C.M.I. ha trasmesso al Consiglio Superiore di Lavori Pubblici, il documento UX79 recante *“Procedura per l’emissione del certificato di corretto montaggio ed installazione dei dispositivi di sicurezza stradale”*, acquisito al protocollo con n. 12437, quale riferimento utile alla disamina del tema e valido supporto per la trattazione.

pag. 2 di 6

Trattasi di un documento predisposto dalla U.N.I.C.M.I., che raccoglie procedure specifiche per le singole tipologie di dispositivi e per le diverse condizioni di installazione.

Il documento è nato dall'esigenza dei produttori italiani di barriere di sicurezza stradali di adottare una procedura condivisa, al fine di riuscire ad ottemperare all'obbligo normativo di emissione del certificato di corretto montaggio e di corretta installazione dei dispositivi finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.

U.N.I.C.M.I. si preoccupa di promuovere il predetto documento con attività di formazione e informazione, rivolta ai progettisti, alle imprese di installazione e alle stazioni appaltanti.

Il suddetto documento è stato condiviso dalle imprese U.N.I.C.M.I. che, nella loro quotidiana attività sul mercato, si sono impegnate ad applicarlo regolarmente. In esito all'applicazione della procedura in esso illustrata, viene sottoscritto il certificato di corretto montaggio e di corretta installazione da parte di un soggetto qualificato, che sia in organico all'azienda e dotato di delega per la legale rappresentanza della stessa.

Alla luce di quanto rappresentato, il Gruppo di lavoro, istituito in seno al Consiglio Superiore con l'incarico di esaminare l'istanza pervenuta, mediante apposite audizioni, tenutesi in data 19.09.2022 con la U.N.I.C.M.I. e in data 27.09.2024 con ANAS S.p.A. e l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (A.I.S.C.A.T.), ha ritenuto opportuno un confronto, al fine di acquisire, da ciascuna, utili informazioni sul tema ed eventuali osservazioni in materia, anche di tipo propositivo, in funzione della personale esperienza maturata nel campo.

In esito alle predette attività e ad un'analisi del fascicolo sopra richiamato, è stato predisposto il presente documento.

Riferimenti normativi

Le principali norme vigenti in materia di dispositivi di ritenuta sono (in ordine cronologico):

- D.M. 18/2/1992 n. 223
- D.M. del 3 giugno 1998
- D.M. 21/06/2004 n. 2367
- Circolare n° 104862 del 15/11/2007
- Circolare n° 62032 del 21/7/2010
- D.M. 28/06/2011
- D.M. 01/04/2019
- Dlgs. 31/03/2023, n. 36, Allegato II.12 articolo 18 comma 22 e Allegato II.14 articolo 15, lettera p)
- UNI EN 1317
- Regolamento UE 305/2011

Valutazioni preliminari

Per la produzione, certificazione, immissione sul mercato dei dispositivi di ritenuta stradale (nel seguito anche "barriere stradali"), così pure per la redazione dei progetti, l'installazione e i controlli

pag. 3 di 6

da eseguire sui dispositivi stessi, anche ai fini del collaudo, negli anni si sono stratificate diverse norme. In aggiunta, la materia richiede sempre più spesso il ricorso a profili professionali specializzati in supporto alle ordinarie attività di progettazione, direzione lavori e collaudo. Per tali motivi, si ritiene utile segnalare l'opportunità di un riordino normativo complessivo, sia di ordine tecnico che amministrativo.

Oltre alle normali certificazioni di prodotto, ai fini dell'immissione sul mercato, costituite dalla marcatura CE e dalla DOP di cui al Reg. (UE) 305/2011, l'attuale assetto normativo, che disciplina il processo di installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, dispone che il produttore dei dispositivi produca un'attestazione aggiuntiva, da rilasciare ai fini del collaudo.

Tale disposizione è oggi prevista all'Allegato II.12 art. 18, c. 22, del D.Lgs n. 36/2023, ai sensi del quale, per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi. La medesima disposizione è riconfermata nell'Allegato II.14, art. 15, c. 1, lettera p), dove nell'elenco dei documenti da fornirsi al collaudatore sono riportati i certificati di cui all'art. 18, c. 22, dell'allegato II.12, sempre limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A.

Tale *certificazione* deve intendersi necessaria per tutti i lavori della categoria OS 12-A, a prescindere dalla tipologia di intervento, fatti salvi i soli interventi di manutenzione e ripristino della funzionalità di barriere esistenti; ciò anche per quei lavori che, ai sensi dell'Allegato II.14, art. 28, c.1, del D.Lgs n. 36/2023, potrebbero non essere assoggettati al *certificato di collaudo* ma a mera *certificazione di regolare esecuzione* da parte del Direttore dei lavori.

Come meglio chiarito in seguito, si precisa che la certificazione del Produttore è altra cosa rispetto alle verifiche in contraddittorio della corretta posa in opera, risultanti da apposito certificato, sottoscritto da parte della ditta installatrice, nella persona del suo Responsabile Tecnico, e da parte del committente, nella persona del Direttore Lavori di cui all'art. 5 dell'allegato al D.M. 21/06/2004, n. 2367.

Considerata la finalità del certificato del Produttore dei dispositivi, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto introdurre un ulteriore elemento di verifica della corretta esecuzione dell'installazione, supportando il collaudatore dell'opera attraverso il coinvolgimento del produttore. Infatti, quest'ultimo, oltre a detenere le conoscenze specifiche del prodotto utilizzato, è anche il soggetto che ha sviluppato il *Manuale di installazione* dello stesso prodotto.

Ciò detto si ritiene di poter rappresentare quanto segue.

1. Il Manuale del produttore

Il documento di riferimento per l'emissione del certificato del Produttore è il *Manuale di installazione* (EN 1317-5:2012), redatto dallo stesso produttore e fornito all'esecutore in accompagnamento al dispositivo di sicurezza stradale; il *Manuale* è inoltre indispensabile per:

- il conforme montaggio e l'installazione in cantiere;
- l'adattamento alle condizioni di installazione sulla strada;
- la manutenzione durante la vita utile.

A tal proposito si ribadisce che la ditta installatrice ed il Direttore dei lavori devono attenersi alle disposizioni contenute nel *Manuale di installazione*, fatte salve le modeste variazioni di adattamento alla natura del terreno di supporto o alla morfologia della strada che dovessero essere necessarie, come disciplinato dall'art. 5 dell'Allegato al D.M. 21/06/2004, n. 2367, e il *certificato di corretta posa in opera dei dispositivi di sicurezza stradale* deve dare evidenza dell'avvenuto rispetto delle predette indicazioni.

Il certificato che il Produttore è tenuto a rilasciare ai fini del collaudo riguarda quindi le attività di montaggio ed installazione del dispositivo, dove si intende per:

- *montaggio*, l'assemblaggio dei vari componenti del dispositivo, da eseguire secondo le istruzioni che il Produttore ha raccolto nel *Manuale*;
- *installazione*, l'inserimento del dispositivo nel corpo stradale con riferimento alle caratteristiche specifiche del sito a cui è destinato. L'attività di installazione può richiedere adattamenti del prodotto alle condizioni specifiche del sito. Tali adattamenti devono essere gestiti in base alle indicazioni del *Manuale* e sono da distinguere dalle "modifiche di prodotto" apportate prima dell'immissione sul mercato e valutate dall'Ente Notificato in base alle indicazioni della norma EN 1317-5 Appendice A.

Le due fasi, di montaggio e di installazione, non sono necessariamente distinte temporalmente e non è detto che il montaggio anticipi sempre l'installazione; in alcuni casi, infatti, non è possibile ultimare il montaggio del dispositivo prima di procedere con l'installazione.

2. Procedura di emissione del certificato di corretto montaggio ed installazione del Produttore

In base all'enunciato dell'articolo di legge, la *certificazione di corretto montaggio ed installazione* è da intendersi riferita a tutti i prodotti e componenti forniti dal medesimo produttore nell'ambito della categoria OS 12-A.

La *dichiarazione di corretto montaggio ed installazione dei dispositivi di sicurezza stradale* è resa dal Produttore in base all'acquisizione di evidenze, anche documentali, relative al rispetto di tutte le indicazioni contenute nel *Manuale*. Per i prodotti immessi sul mercato con marcatura CE, la norma tecnica armonizzata indica i contenuti del *Manuale*. Per i prodotti o componenti per i quali non è prevista la marcatura CE (transizioni, varchi, dispositivi salva motociclisti...), fanno riferimento gli elaborati tecnici (disegni, relazioni tecniche, istruzioni) predisposti nell'ambito del progetto dell'installazione in accompagnamento al prodotto.

Tali evidenze dovranno essere rese al Produttore dall'Esecutore dei Lavori, mediante la compilazione di apposite *schede di controllo*. Le predette schede andranno compilate in ogni parte e dovranno riguardare:

- gli elaborati di progetto di sistemazione dei dispositivi su strada (schede compilate dalla Direzione Lavori);
- la conferma da parte dell'installatore del rispetto delle indicazioni di montaggio ed installazione (schede compilate dall'Installatore), corredata dalle prove effettuate in cantiere.

In particolare, con riferimento alle *attività progettuali*, l'Esecutore dei Lavori dovrà fornire evidenze del corretto espletamento delle attività che la legge prescrive per la sistemazione su strada dei dispositivi individuati, *i.e.*, a titolo esemplificativo e non esaustivo, evidenze: della corretta esecuzione delle attività preliminari di progettazione stradale consistenti nell'individuazione delle zone da proteggere e delle classi di protezione da adottare in base alla tipologia di strada e ai volumi

pag. 5 di 6

di traffico; dell'adattamento dei dispositivi scelti alla specificità del supporto (cordoli e rilevati); della corretta protezione degli ostacoli fissi; del rispetto dello spazio di lavoro delle barriere; della corretta gestione delle parti terminali di barriera, dei varchi e delle transizioni, dei collegamenti, da progettare, tra dispositivi di sicurezza o tra elementi del corpo stradale posti in successione; delle valutazioni a calcolo; delle prove effettuate preliminarmente all'installazione.

Con riferimento, invece, alle *attività di cantiere*, l'Esecutore dei Lavori dovrà fornire: evidenze del rispetto di tutte le indicazioni relative al montaggio dei dispositivi (rispetto della sequenza di montaggio dei componenti, applicazione delle coppie di serraggio dei collegamenti bullonati, ecc.); evidenze della corretta installazione in relazione alle indicazioni del Manuale e delle indicazioni relative alla sistemazione su strada dei dispositivi; informazioni relative alle attrezzature impiegate ed agli esiti delle prove effettuate su strada, che confermano il rispetto delle prescrizioni riportate nel *Manuale del Produttore*.

Le evidenze fornite dall'Esecutore dei Lavori mediante le *schede di controllo* di cui sopra sono a supporto della certificazione del Produttore che pertanto potrà essere rilasciata solo in esito ad una verifica dei contenuti delle evidenze acquisite.

Il *certificato di corretta posa in opera dei dispositivi di sicurezza stradale* sopra menzionato costituisce un'evidenza aggiuntiva, a supporto della certificazione del Produttore. Ad ogni modo l'emissione di quest'ultima non è vincolata al rilascio del primo. Si tratta, infatti, di due strumenti che si collocano su piani e in momenti diversi dell'iter dell'appalto e non è stabilito tra loro alcun nesso di successione temporale.

In ogni caso il predetto certificato non potrà essere rilasciato a fronte di documentazioni incomplete. Esso garantisce il funzionamento del dispositivo al momento del collaudo. La garanzia del funzionamento del dispositivo durante tutta la durata della sua vita utile presuppone il regolare espletamento delle attività di manutenzione da parte del gestore/concessionario della strada, secondo le indicazioni riportate nel *Manuale del Produttore*.

La certificazione del Produttore è prodromica all'emissione del certificato di collaudo, e comunque deve essere resa prima dell'apertura al traffico, anche quando ciò avvenga con presa in consegna anticipata delle aree da parte della stazione appaltante in pendenza dell'emissione del certificato di collaudo.

3. Responsabilità e qualificazione professionale

Il Produttore, ai sensi di legge, è tenuto a certificare il corretto montaggio e la corretta installazione dei dispositivi, in altri termini ad attestare che gli stessi siano nelle condizioni di poter funzionare in opera, nelle condizioni di progetto, in modo analogo a quanto testato in campo prove.

Ne consegue che il *certificato di corretto montaggio ed installazione dei dispositivi*, rilasciato dal Produttore, deve essere emesso da un tecnico qualificato e dotato di rappresentanza legale dell'azienda produttrice, requisito quest'ultimo che va comprovato mediante idonea documentazione da allegare al certificato.

Ai fini del requisito tecnico qualificativo, tale soggetto dovrà essere in possesso di laurea magistrale in ingegneria e iscritto all'albo professionale nel pertinente settore.

In conclusione si rinnova quanto riportato nelle valutazioni preliminari circa l'opportunità di un riordino del quadro normativo specifico.



UNICMI

Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti
Via S.G.B. del La Salle, 4/4a – 20132 Milano – Telefono 023192061 – Fax 0231920632
unicmi@unicmi.it – www.unicmi.it